



Comune di Monterotondo

Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29.07.2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.05.2022
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02.03.2023
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20.07.2023

INDICE

TITOLO I – Disposizioni sistematiche

Articolo 01 - Ambito e finalità del regolamento

Articolo 02 - Definizioni e disposizioni generali

Articolo 03 - Presupposto del canone

Articolo 04 - Soggetto obbligato

TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

Articolo 05 – Tipi di occupazione

Articolo 06 – Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

Articolo 07 – Contenuto della domanda

Articolo 08 – Documentazione da allegare alla domanda

Articolo 09 – Istruttoria della domanda

Articolo 10 – Pareri preventivi obbligatori

Articolo 11 – Rilascio e contenuto dell'atto di concessione

Articolo 12 – Obblighi del titolare della concessione

Articolo 12 bis – Subentro nella concessione

Articolo 13 – Decadenza

Articolo 13 bis – Modifica sospensione e revoca

Articolo 13 ter – Rinnovo e disdetta

Articolo 14 – Occupazioni occasionali

Articolo 14 bis – Occupazioni d'urgenza

Articolo 14 ter – Occupazioni abusive

TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari

Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari

Articolo 17 - Istruttoria amministrativa

Articolo 18 – Rilascio e contenuto dell'atto di concessione

Articolo 19 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

Articolo 20 - Rinnovo, proroga e disdetta

Articolo 21 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

Articolo 22 - Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

Articolo 23 - Rimozione della pubblicità

Articolo 24 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

Articolo 25 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV - Tariffe canone, riduzioni, esenzioni

Articolo 26 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

Articolo 28 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali

Articolo 30 - Determinazione delle tariffe giornaliere

Articolo 31 - Determinazione del canone

Articolo 32 - Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

Articolo 33 - Riduzioni del canone

Articolo 34 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO V - Pubbliche Affissioni

Articolo 35 - Gestione del servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 35 bis - Modalità di presentazione istanze

Articolo 36 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

Articolo 37 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

Articolo 38 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

Articolo 39 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO VI - Riscossione, accertamenti e sanzioni

Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 41 - Rimborsi e compensazione

Articolo 42 - Ravvedimento Operoso

Articolo 43 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 44 - Sanzioni e indennità

Articolo 45 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 46 - Autotutela

Articolo 47 - Riscossione coattiva

Articolo 48 - Il Funzionario Responsabile

TITOLO VII - Particolari tipologie di occupazione

Articolo 49 - Passi carrabili e accessi a raso

Articolo 50 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

Articolo 51 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

Articolo 52 - Occupazioni con griglie intercapedini

Articolo 53 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Articolo 54 - Occupazioni a sviluppo progressivo

Articolo 55 - Pubblici esercizi

Articolo 56 - Attività Edile

- Articolo 57** - Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti
- Articolo 58** - Attività di propaganda elettorale
- Articolo 59** - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio
- Articolo 60** - Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture
- Articolo 61** - Esposizione merci fuori negozio
- Articolo 62** - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
- Articolo 63** - Occupazioni per traslochi
- Articolo 64** - Serbatoi
- Articolo 65** - Occupazioni in occasione di Fiere
- Articolo 66** - Occupazioni con antenne e ripetitori

TITOLO VIII - Particolari tipologie di esposizione pubblicitarie

- Articolo 67** - Insegne d’esercizio
- Articolo 68** - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari
- Articolo 69** - Pubblicità realizzata su carrelli supermercati
- Articolo 70** - Frecce direzionali – preinsegne
- Articolo 71** - Locandine
- Articolo 72** - Striscioni e gonfaloni
- Articolo 73** - Dichiarazioni per particolari fattispecie

TITOLO IX – Disposizioni finali

- Articolo 74** - Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato A - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici ai fini delle occupazioni di suolo pubblico.

Allegato B - Elenco delle vie zona industriale.

Allegato C - Elenco delle vie e delle località di cui all’art. 32 c.29

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi)

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 17, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato

decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

13. Di norma lo spazio oggetto di occupazione è quello funzionale ed antistante l'accesso all'attività a cui è collegato, in aderenza al marciapiede (o al fabbricato, in assenza di marciapiede), oppure in una zona funzionale individuata nel rispetto di norme e regolamenti vigenti.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme

atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata.

Fermo restando il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4

Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art. 1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 **Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a. sono annuali le occupazioni a carattere continuativo che si protraggono per l'intero anno, inteso come sottrazione per il periodo da Gennaio a Dicembre, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Sono temporanee ricorrenti le occupazioni svolte con differente cadenza per l'intero anno solare (es. settimanali, mensili, ecc.) realizzate nell'apposita postazione preventivamente assegnata ai sensi dell'art. 9, a queste si applica apposita tariffa. Se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

Articolo 6 **Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

1. La domanda di concessione per occupazione suolo pubblico deve essere presentata all'Ufficio Competente del Comune di Monterotondo. Se la domanda è trasmessa ad un Ufficio incompetente, questo provvede ad avvisare il richiedente e a trasmettere gli atti all'Ufficio di competenza.
 2. La domanda deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici o deve, comunque, essere redatta in conformità a tali modelli ovvero secondo le modalità previste per la procedura per la compilazione/invio online.
 3. La domanda deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, fatte salve le esenzioni di legge.
 4. Se i beneficiari dell'occupazione sono condomini, la domanda deve essere presentata dall'amministratore del condominio.
 5. La domanda può essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) o invio della domanda online, modalità quest'ultima da intendersi quale esclusiva, successivamente alla definitiva messa in produzione del sistema applicativo dedicato. In presenza di più richieste per l'occupazione della medesima area, si applica l'ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.
- .

Articolo 7

Contenuto della domanda

1. La domanda di concessione deve contenere i seguenti dati:
 - a) generalità complete, residenza, domicilio fiscale, codice fiscale e partita IVA della persona fisica o del titolare dell'impresa individuale richiedente;
 - b) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA dell'Ente o Società richiedente, nonché generalità complete e residenza del legale rappresentante;
 - c) ubicazione e delimitazione della parte di suolo pubblico oggetto della richiesta;
 - d) superficie o estensione lineare dell'occupazione;
 - e) durata e giorni dell'occupazione;
 - f) attività che si intende esercitare sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa SCIA/autorizzazione - ove prescritta - e dell'autorità che ha provveduto al suo rilascio;
 - g) descrizione dei mezzi, delle opere e degli impianti con cui si intende realizzare l'occupazione;
 - h) impegno al rispetto delle norme legislative e regolamentari, vigenti in materia, e di ogni altra prescrizione contenuta nell'atto di concessione;
 - i) impegno a pagare il canone determinato nell'atto di concessione, oltre al rimborso delle spese per un eventuale sopralluogo istruttorio e alla costituzione di un deposito cauzionale, ove previsto per la particolare occupazione;
 - j) dichiarazione di avere preso visione del presente Regolamento in ogni sua parte;
 - k) indicazione del recapito telefonico e della posta elettronica certificata presso cui ricevere informazioni sullo stato del procedimento;
 - l) sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante;
 - m) indicazione degli estremi della comunicazione di iscrizione presentata ai fini della tariffa rifiuti, ove prescritta
 - m) se l'occupazione è richiesta per lo svolgimento di manifestazione, in esecuzione di quanto approvato con Delibera Consiglio Comunale n.68/2017, sottoscrizione della dichiarazione di impegno al rispetto dei principi antifascisti e antirazzisti della Costituzione.
2. Non è ricevibile la domanda priva degli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto richiedente, del suolo pubblico che si intende utilizzare o della tipologia di attività che si intende esercitare.

Articolo 8

Documentazione da allegare alla domanda

1. In allegato alla domanda deve essere prodotta la ricevuta attestante il versamento dei diritti di istruttoria, tranne nei casi di esenzione previsti dalla legge, nonché i seguenti elaborati tecnici contenenti l'indicazione del luogo di svolgimento dell'attività e l'uso dell'area richiesta per l'occupazione di suolo pubblico:
 - a) stralcio planimetrico della strada, piazza o simile in scala 1:500;
 - b) pianta della strada, piazza o simile in scala 1:200 con indicazione delle occupazioni di suolo pubblico e degli elementi di arredo già esistenti - tra cui gli scivoli di raccordo tra il marciapiede e la sede stradale e i segnali/percorsi tattili per disabili visivi - e di quelli richiesti; sulle strade percorse da trasporto pubblico dovrà essere indicata l'eventuale presenza di fermate ed attestata la percorribilità del mezzo pubblico;

c) pianta e prospetto del luogo dove insiste l'occupazione di suolo pubblico richiesta, con evidenziati i tipi e le forme delle attrezzature previste, in scala non superiore a 1:100 che riproducano l'esatto stato dei luoghi;

d) particolari in dettaglio delle attrezzature previste in scala non superiore a 1:50;

e) tre foto d'ambiente e tre foto di dettaglio dell'area dove ricade l'occupazione prevista, di formato non inferiore a 18x24 cm;

f) relazione tecnica;

g) cronoprogramma dei lavori, in caso di occupazioni effettuate per la realizzazione di sottoservizi.

2. Gli elaborati tecnici indicati al precedente comma, lettere da a) a d) devono essere prodotti in numero non inferiore a tre copie e devono essere firmati, oltre che dal richiedente, anche da un tecnico abilitato e iscritto all'Albo professionale di appartenenza.

3. In caso di occupazioni temporanee occasionali di breve durata, comunque non superiore a 3 (tre) giorni e di limitate dimensioni, gli elaborati tecnici di cui al comma 1, possono essere sostituiti da un disegno illustrativo dello stato di fatto, recante indicazioni precise circa l'ubicazione, la dimensione della sede stradale e la superficie da occuparsi, la tipologia e le caratteristiche tecniche della struttura da installare.

4. Per le occupazioni realizzate con tende, faretti e insegne, gli elaborati tecnici da allegare alla domanda sono quelli indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1.

Articolo 9

Istruttoria della domanda

1. La domanda è assegnata all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione del procedimento.

2. Il procedimento è concluso in 30 (trenta) giorni, ovvero in 60 (sessanta) giorni per le occupazioni che prevedono l'acquisizione di pareri sovramunicipali, a decorrere dalla data di ricezione della domanda all'Ufficio Competente del Comune di Monterotondo e, ove questa sia incompleta, dal perfezionamento della stessa. Il termine di trenta giorni è interrotto nei casi di richieste di cui al successivo comma 3, lettere b) e c), e ricomincia a decorrere dalla presentazione di quanto richiesto.

3. L'Ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare:

a) verifica la regolarità e completezza degli atti;

b) qualora, fermo restando quanto previsto al comma 2, risultino errati o mancanti uno o più elementi della domanda, invita il richiedente, con raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso, ad integrare o correggere la stessa non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende rinunciata;

c) richiede, con apposita motivazione e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso, l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento

dell'istruttoria, concedendo un termine massimo di 30 (trenta) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende rinunciata;

d) esamina la domanda tenendo conto, in particolare, degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale;

e) acquisisce, ove prescritto, il parere degli altri uffici, anche in sede di Conferenza di Servizi, la cui mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

f) verifica l'insussistenza di morosità tributaria nei confronti del Comune di Monterotondo.

4. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso, anche ai fini del pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione.

Articolo 10

Pareri preventivi obbligatori

1. Il rilascio di tutte le concessioni di suolo pubblico prevede la richiesta, da parte dell'Ufficio comunale competente, del parere sulla viabilità da parte della Polizia Locale di Monterotondo competente per territorio.

2. L'Ufficio comunale competente al rilascio della concessione richiede, inoltre, i pareri preventivi e obbligatori dei seguenti Uffici:

a) del Servizio Urbanistica e Ambiente, per l'occupazione, permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche destinate a giardino, ville e parchi e in presenza di alberature e viali;

b) del Servizio edilizia privata per l'occupazione con contestuale realizzazione di opere temporanee

c) del Servizio Lavori pubblici in caso di manomissione del suolo e delle strade/marciapiedi

d) del Servizio Tributi per quantificare le somme dovute e l'insussistenza di morosità tributaria nei confronti del Comune di Monterotondo

3. Ove necessario devono essere acquisiti preventivamente, secondo le rispettive competenze, gli ulteriori pareri della Soprintendenza competente per territorio, fatti salvi i casi di esclusione previsti dal D.P.R. n. 31 del 2017 e ss.mm.ii..

4. I pareri previsti dal comma 1 e dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2 devono essere comunicati all'Ufficio comunale richiedente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata espressione nei termini vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 11

Rilascio e contenuto dell'atto di concessione

1. L'Ufficio competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicati:
 - a) gli elementi indicati ai punti a) e b) della domanda avanzata secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, e i termini del rilascio concesso per quanto riguarda i punti c), d), e), f), g), h), i) e j);
 - b) le prescrizioni di carattere tecnico-amministrativo che disciplinano l'occupazione in base alle specifiche norme di legge o di Regolamento;
 - c) la durata della concessione e le modalità di occupazione;
 - d) l'ammontare del canone di concessione e le modalità di determinazione, in base alla tariffa e al coefficiente moltiplicatore, ove previsto;
 - e) gli obblighi del concessionario di cui al successivo articolo 12;
 - f) le penalità previste in caso di omesso o parziale pagamento del canone.
2. Il diniego della concessione è notificato al richiedente secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
3. Il soggetto che ha in essere un'occupazione abusiva oppure è in mora nei pagamenti, non può ottenere il rilascio di concessione se non rimuove la violazione ed estingue i debiti. Il soggettorichiedente che si trova in mora nei confronti del Comune di Monterotondo per il mancato pagamento dei tributi locali non può ottenere il rilascio della concessione se non assolve al pagamento di quanto dovuto. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
4. La concessione viene sempre accordata:
 - a) a termine. Le concessioni permanenti hanno una durata massima di anni 3 (tre) con scadenza al 31 dicembre del terzo anno;
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli del competente Ufficio comunale;
 - d) con facoltà da parte del Comune di Monterotondo di imporre ulteriori prescrizioni per finalità di pubblico interesse.
5. L'atto di concessione è trasmesso contestualmente al concessionario di pubblico servizio o soggetto incaricato per la riscossione al fine di esigere il pagamento e attuare tutte le azioni conseguenti per eventuali inadempimenti.

Articolo 12

Obblighi del titolare della concessione

1. Il concessionario, responsabile di qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione è tenuto a osservare tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le prescrizioni specifiche dell'atto di concessione, tra cui gli obblighi di:
 - a) rispettare la superficie concessa;
 - b) eseguire, a propria cura e spese, i lavori di rimozione del materiale e di riduzione in pristino dopo il termine della concessione, a pena dell'intervento d'ufficio e con addebito delle spese, anche a valere sull'eventuale deposito cauzionale;
 - c) versare, entro i termini e con le modalità previste il canone determinato nell'atto di concessione, con i successivi aggiornamenti;
 - d) adempiere agli obblighi e alle spese, conseguenti all'atto di concessione;
 - e) esporre il cartello segnaletica eventualmente rilasciato;
 - f) esporre all'esterno, privo dell'indicazione inerente i dati personali e all'interno dell'esercizio commerciale, l'atto di concessione e la planimetria dell'occupazione ad esso inerente o copie autentiche degli stessi, rilasciate dall'ufficio competente;

- h) restituire l'originale dell'atto di concessione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso;
 - i) comunicare entro trenta giorni all'ufficio competente la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante o dell'amministratore del condominio, nel caso in cui la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
2. L'inosservanza degli obblighi prescritti dalle lettere a), e), f), g) del comma 1 comporta l'applicazione delle misure previste.

Articolo 12-bis **Subentro nella concessione**

1. Sono vietati, a pena di nullità, la sub-concessione o il trasferimento, a qualsiasi titolo, della concessione, salvo i seguenti casi:
 - a) variazione della titolarità o della gestione di un'attività commerciale o economica, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
 - b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.
2. Nel caso di cui al comma 1, lett. a), con riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente ha l'obbligo di dichiararlo nella SCIA di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata, autocertificando ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento già rilasciato, della documentazione attestante l'avvenuto trasferimento di titolarità dell'esercizio, comprensivo del provvedimento concessorio già esistente, e che nulla è mutato rispetto allo stato dei luoghi ed all'area di occupazione del suolo pubblico.
3. A seguito della presentazione della SCIA di subingresso con la dichiarazione di cui al comma 2, l'Ufficio competente determina la reintestazione della concessione al nuovo titolare, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Testo Unico del Commercio di cui alla Legge della Regione Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.
4. Nei casi di cui al comma 1, lett. a), con riferimento alle attività commerciali o economiche che non siano attività di somministrazione di alimenti e bevande, e nei casi di cui al comma 1, lett. b), il subentrante che intenda mantenere l'occupazione già esistente ha l'obbligo di attivare, entro 15 (quindici) giorni dalla variazione, il procedimento di rilascio della nuova concessione, proponendo all'Ufficio competente apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), h), i), j), k) e m) dell'art. 7. La domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente e l'autocertificazione idonea a comprovare il titolo al subingresso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
5. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, la reintestazione di cui al comma 3 e il rilascio della nuova concessione di cui al comma 4 sono subordinati al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione.
6. Per le occupazioni temporanee, la reintestazione di cui al comma 3 e il rilascio della nuova concessione di cui al comma 4 sono subordinati al versamento del canone a partire dalla data di presentazione della SCIA/richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
7. Per il commercio su area pubblica, in caso di subentro si applica la disciplina di cui al D. Lgs. n. 114/1998 e della Legge della Regione Lazio n. 22 del 6 novembre 2019.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del suolo pubblico;
- c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione ed individuato in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione del concessionario di pubblico servizio;
- e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione.

2. Nei casi di cui al comma 1 il Responsabile del Procedimento invia al Dirigente competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni acquisiti. Se il Dirigente competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare le sue discolpe. Ottenute queste dichiarazioni, oppure scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Dirigente competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'articolo;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

Articolo 13-bis

Modifica sospensione e revoca

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione.

2. Il concessionario può chiedere la modifica dell'occupazione con un'apposita domanda, redatta conformemente al modello predisposto d'ufficio e in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo.

3. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate al concessionario tramite posta elettronica certificata o raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è

possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

Articolo 13-ter Rinnovo e disdetta

1. Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Salve le diverse modalità di rinnovo per le tipologie speciali di occupazioni, le concessioni permanenti possono essere rinnovate con il pagamento del canone per l'anno di riferimento, a condizione che non risultino variazioni e che rispettino determinate prescrizioni eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale e che l'Amministrazione non abbia comunicato il proprio diverso intendimento almeno trenta giorni prima della scadenza.
3. Le concessioni temporanee possono essere rinnovate su richiesta del titolare, presentata prima della scadenza, mediante il rilascio di un nuovo atto.
4. La richiesta di rinnovo della concessione temporanea è presentata all'ufficio competente, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, direttamente o tramite posta elettronica certificata, o raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure in altra forma normativamente ammessa.
6. La disdetta non dà diritto alla restituzione del canone pagato per l'occupazione temporanea e libera dal pagamento del canone per l'occupazione permanente, relativamente alle eventuali annualità seguenti a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 14 Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz'ora e di superficie superiore a mezzo mq, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno 3 (tre) giorni prima dell'occupazione,

Art. 14-bis Occupazioni d'urgenza

- 1 Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
- 2 L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto al Comune.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 14-ter Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, l'ufficio competente anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune nella modalità individuata dai successivi articoli del presente regolamento. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta all'ufficio SUAP del Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2 Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda all'ufficio incaricato, o all'incaricato di pubblico servizio. La domanda può essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero tramite PEC, all'Ufficio Competente del Comune di Monterotondo; se la domanda è trasmessa ad un Ufficio incompetente, questo provvede ad avvisare il richiedente e a trasmettere gli atti all'Ufficio di competenza. In presenza di più richieste per l'occupazione della medesima area, si applica l'ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

5. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

6. La domanda deve essere redatta in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, fatte salve le esenzioni di legge, e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso; nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- b) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- c) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- d) il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la

descrizione dell'impianto che si intende esporre.

7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

8. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

9. Se i beneficiari dell'occupazione sono condomini, la domanda deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

10. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

Articolo 16

Tipologie di impianti pubblicitari

1. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in:

- a) permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere continuativo, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre).

I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli dell'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari si intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17

Istruttoria amministrativa

1. Il procedimento è concluso in 30 (trenta) giorni, ovvero in 60 (sessanta) giorni per le occupazioni che prevedono l'acquisizione di pareri sovracomunali, a decorrere dalla data di ricezione della domanda all'Ufficio Competente del Comune di Monterotondo e, ove questa sia incompleta, dal perfezionamento della stessa; il termine di trenta giorni è interrotto nei casi di richieste di cui al successivo comma 8 e ricomincia a decorrere dalla presentazione di quanto richiesto.
2. L'Ufficio, ricevuta la domanda, provvede alla necessaria attività istruttoria e in particolare verifica la regolarità e completezza della domanda tenendo conto, in particolare, degli interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale.
3. In caso di riscontro positivo provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nulla osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici competenti dell'amministrazione

ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, anche in sede di Conferenza di Servizi, la cui mancata espressione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta vale come parere favorevole, salvo i casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; inoltre verifica l'insussistenza di morosità tributaria nei confronti del Comune di Monterotondo.

4. In caso di riscontro negativo richiede, con apposita motivazione e tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso, l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento dell'istruttoria, concedendo un termine massimo di 30 (trenta) giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intende rinunciata.

Articolo 18

Rilascio e contenuto dell'atto di concessione

1. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero, prioritariamente tramite PEC, qualora indicata, o esclusivamente tramite apposito strumento informatico in uso, anche ai fini del pagamento del canone cui è condizionato il rilascio della concessione.
2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Articolo 19

Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare unduplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi dell'autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell'autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 20

Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.
5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine comunicato, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 21

Revoca, mancato o ridotto utilizzo dell'autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 22

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.

2. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

3. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 23

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comporta la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. In assenza di comunicazioni di variazione o di cessazione della pubblicità, la dichiarazione continua a produrre i suoi effetti anche per gli anni successivi. Il termine ultimo per la comunicazione delle esposizioni pubblicitarie rimosse/modificate entro la data del 31 dicembre dell'anno precedente, è il 31 gennaio dell'anno in corso.

Articolo 24

Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 25

Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste, ove presente, dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).

TITOLO IV

TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 26

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq, e quindi autonomamente imponibili, devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 27

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal

tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora, ove consentita, il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

10. È fatto divieto di effettuazione di affissione e pubblicità di qualsiasi messaggio a carattere discriminatorio, di incitazione all'odio e alla violenza.

Articolo 28

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per le iniziative pubblicitarie, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su 2 categorie tariffarie e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine ai fini della componente pubblicitaria è basata su un'unica categoria, salvo modifiche apportate con apposito atto del Comune.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.
5. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Articolo 29

Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua è determinata sulla base di quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria e relativo importo tariffario, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 30 Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera è determinata sulla base di quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dalla Giunta Comunale.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla

collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria e relativo importo tariffario, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 31

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno (dal 01 gennaio al 31 dicembre) per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa standard annuale frazionata in dodicesimi.

3. Esclusivamente nel caso in cui la richiesta di occupazione venga effettuata in corso d'anno, in quanto coincidente con l'inizio dell'esercizio di una nuova attività, il canone sarà calcolato in base alla tariffa annuale, parametrata al periodo di occupazione intercorrente dalla presentazione dell'istanza fino al 31 dicembre. Le frazioni di mese saranno computate per intero.

4. Si considerano nuove attività quelle regolarmente costituite e autorizzate entro 180 giorni antecedenti alla richiesta di occupazione del suolo pubblico.

5. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

6. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

7. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 32

Occupazioni ed esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone - Esenzioni

1. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
2. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima.
3. Le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
4. I passi carrabili, le rampe, e simili e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap o a persona appartenente allo stesso nucleo familiare in cui è presente un soggetto di cui al presente punto. Tale condizione deve essere dimostrata, all'atto della richiesta, attraverso la consegna di copia del Verbale di Commissione di Prima Istanza. L'esenzione è applicabile esclusivamente per l'indirizzo di residenza anagrafica;
5. Gli stalli di sosta presso i punti di ricarica, destinati a uso pubblico, per autoveicoli elettrici;
6. Le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione e comunque per un tempo non superiore a 60 minuti;
- 8 6.1 Le occupazioni con elementi di arredo urbano effettuate nel rispetto del Regolamento di Arredo Urbano e del Codice della Strada. Il riconoscimento dell'esenzione è subordinato al riconoscimento della fattispecie di arredo urbano effettuato dal Servizio Urbanistica;
7. Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote, destinate a uso pubblico;
8. I balconi, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente dal filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini;
9. Le occupazioni realizzate con elementi necessari alla sicurezza dei luoghi quali specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti, allarmi e simili;
10. Le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo effettuate nel rispetto del Regolamento di Arredo Urbano e del Codice della Strada;
11. Le occupazioni con realizzazione di impianti e/o ambienti, precedentemente autorizzate dagli Uffici competenti e che prevedano un beneficio per la cittadinanza.

12. Occupazioni effettuate da veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati.
13. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni politiche e sindacali, ai soli fini relativi all'attività politica e sindacale, effettuate presso postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale, delle dimensioni massime di m. 3x3, attrezzature che dovranno essere rimosse giornalmente dal concessionario e rimontate eventualmente il successivo giorno per cui si protrae l'autorizzazione, fino al termine dell'occupazione.
14. Occupazioni effettuate da ONLUS, nel perseguimento di esclusive finalità sociali e di solidarietà.
15. Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione, per operazioni di trasloco o manutenzione del verde a mezzo di scale meccaniche o automezzi operativi, con durata non superiore a 6 ore.
16. Occupazioni con tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, purché prive di inserzioni pubblicitarie;
17. Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce, a condizione che le occupazioni siano preventivamente autorizzate;
18. Occupazioni di aree di sosta riservate dal Comune mediante apposita autorizzazione, escluse quelle dei taxi;
19. Occupazioni effettuate da ditte appaltatrici ove il committente l'appalto sia lo stesso Comune;
20. Occupazioni determinate da manufatti, opere visibili atte a salvaguardare il canale di scolo delle acque della strada comunale e realizzate al fine di permettere l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, a condizione che le occupazioni siano preventivamente autorizzate;
21. Occupazioni di spazi su steccati, impalcature, ponti e altro per i quali il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità.
22. Occupazioni per manifestazioni o iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, nonché quelle

effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, nonché quelle espressamente esentate con Delibera Comunale, resta salva la possibilità di prevedere parziali riduzioni del canone nella medesima delibera. La manifestazione deve essere aperta al pubblico e l'accesso alla stessa degli spettatori deve essere del tutto gratuito. Tale beneficio non è comunque concedibile per le porzioni di superficie adibite esclusivamente ad attività di natura economico commerciale.

23. Occupazioni riguardanti spettacoli di strada a ingresso libero (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita e/o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
 24. Occupazioni effettuate per lavori di ristrutturazione edile all'interno della Zona A - Zona centro storico, così come individuata dal P.R.G., come definito dal relativo Piano di Recupero, limitatamente ad un periodo di occupazione non superiore a 90 giorni;
 25. Accessi ai soli terreni agricoli situati su strade esterne al centro abitato la cui occupazione con passo carrabile, in funzione della dislocazione periferica, non impone alcun sacrificio alla collettività. L'elenco delle strade non assoggettate al canone è quello illustrato nell'Allegato "C", facente parte integrante del presente regolamento;
- A. I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - B. I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - C. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - D. Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
 - E. Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - F. Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - G. I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - H. I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- I. I mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

Articolo 33

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni della tariffa base:

- a) 90% per la parte di occupazioni eccedente 1.000 (mille) metri quadrati;
- b) 90% del canone per passi carrabili ricadenti nelle strade interne all'insediamento della zona industriale elencate nella tabella B), allegata al presente Regolamento;
- c) 80% per occupazioni temporanee di cui all'art. 56;
- d) 80% per occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti, come definite all' art.53 del presente regolamento, realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali, sportive;
- e) 60% per occupazioni effettuate da partiti o associazioni politiche e sindacali, ai soli fini relativi allo svolgimento dell'attività politica e sindacale, effettuate presso postazioni individuate dall'Amministrazione Comunale, delle dimensioni superiori a m. 3x3;
- f) 50% della tariffa base in caso di occupazioni alle quali è stato concesso il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale e sportivo (riduzione non valida per la porzione di aree sulle quali si effettua vendita e/o erogazione di servizi a pagamento);
- g) 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- h) 50% per le occupazioni temporanee del soprassuolo con mezzi di lavoro effettuate per l'esecuzione di lavori ed interventi da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, strumentali ai servizi medesimi.
- i) 50% per occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale per la manutenzione o la messa in opera di condutture, cavi, impianti in innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- j) 50% per i contenitori dedicati alla raccolta "porta a porta" la cui occupazione su suolo pubblico risulti regolarmente autorizzata
- k) 50% per le occupazioni di suolo pubblico realizzate per set e riprese cinematografiche a condizione della promozione turistica del territorio nelle modalità stabilite da un accordo precedentemente stipulato tra Comune e produzione e riportato nella richiesta che effettua il soggetto richiedente. Per l'occupazione di suolo pubblico in occasione di riprese cinematografiche con qualsiasi tipo di troupe o attrezzature posizionate in un area delimitata per allestimento set e posizionamento mezzi, si dovrà necessariamente emettere un provvedimento da parte dell'organo competente (Polizia Locale) per gli adempimenti di competenza. La presente riduzione non è cumulabile con altre riduzioni od esenzioni;
- l) 50% per occupazioni su aree pubbliche relative al commercio, anche complementari ad attività svolte in sede fissa come, ad esempio, occupazione con tavoli e sedie, fioriere, tende ed ombrelloni, espositori di merce varia etc., sia svolte da pubblici esercizi sia svolte da produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti. La riduzione è pari al 30% per la parte eccedente i 35 mq.
- m) 50% per occupazioni permanenti su aree pubbliche, per le attività commerciali, effettuate tramite strutture permanenti fino a 35 mq. La riduzione è pari al 30% per la parte eccedente i 35 mq.
- n) 30% per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- o) 30% per le occupazioni temporanee ricorrenti in zona A e zona B;
- p) 20% del canone dovuto per i passi carrabili intestati a persone diversamente abili o a persona appartenente allo stesso nucleo familiare. La riduzione è applicabile esclusivamente per l'indirizzo diverso dalla residenza anagrafica.
- q) 20% per le occupazioni effettuate presso cantieri edili con mantovane e simili aggettanti sul suolo pubblico. Tale riduzione è cumulabile con quanto previsto al presente articolo comma 1 lettera g)

- r) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
- s) 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- t) 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- u) 80% per le occupazioni in area cimiteriale;
- v) è disposta l'esclusione dall'applicazione del coefficiente di maggiorazione per i passi carrabili ricadenti in Cat. 1 Zona A – Centro Storico.

Le riduzioni non sono cumulabili, salvo ove espressamente indicato.

- 2. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.
 - i. Per determinati tipi di occupazione o per aree e spazi pubblici o di uso pubblico nei quali, per le specifiche caratteristiche del tipo di occupazione o per la particolarità dell'area stessa, le modalità di occupazione siano difficilmente classificabili o quantificabili, o nel caso di particolari situazioni di interesse pubblico, le occupazioni possono essere disciplinate con apposite convenzioni.
 - ii. Lo schema di convenzione, le singole convenzioni, nonché la misura del canone applicato, dovranno essere approvati con apposito atto del Consiglio Comunale. Salvo diversa specifica, l'atto del Consiglio Comunale sarà ritenuto riferibile unicamente al singolo caso.
 - iii. Le convenzioni sono redatte e sottoscritte dal Servizio preposto, a seconda degli ambiti di applicazione.
 - iv. Le convenzioni dovranno essere trasmesse, contestualmente alla loro sottoscrizione, agli altri servizi interessati per gli adempimenti di competenza.
 - v. La sottoscrizione e il pagamento dell'intero importo dovuto, al fine di vederne riconosciuta l'efficacia a valere dall'anno in corso, devono avvenire secondo le prescrizioni contenute nelle convenzioni e, comunque, entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.

Articolo 34

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

- 1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,00 (un euro).

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00 (euro ottocento). Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 Aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 Giugno di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGOPA di cui all'articolo 5 del codice presente nel D. Lgs 07 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 35

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati, come da comunicazione del gestore del servizio, rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- a. Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 27 per cento.
- b. Per le affissioni di natura commerciale il 73 per cento.

Articolo 35-bis

Modalità di presentazione istanze

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Competente del Comune di Monterotondo. Se la domanda è trasmessa ad un Ufficio incompetente, questo provvede ad avvisare il richiedente e a trasmettere gli atti all'Ufficio di competenza.

La domanda deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dagli uffici o deve, comunque, essere redatta in conformità a tali modelli ovvero secondo le modalità previste per la procedura per la compilazione/invio online.

La domanda deve essere in regola con le disposizioni sull'imposta di bollo, fatte salve le esenzioni di legge.

La domanda può essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) o invio della domanda online, modalità quest'ultima da intendersi quale esclusiva, successivamente alla definitiva messa in produzione del sistema applicativo dedicato. In presenza di più richieste si procederà in base all'ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.

Articolo 36

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni è quella determinata da delibera di Giunta Comunale. La tariffa deliberata si applica alla dimensione del manifesto base pari a cm 70 x 100. Il periodo minimo di affissione è pari a 10 giorni, ove il periodo di affissione richiesto sia inferiore ai 10 giorni non si dà luogo a riduzioni di canone. Le richieste di affissione superiori ai 10 giorni o suoi multipli, non possono essere inferiori a 5 giorni. Ove il periodo di affissione richiesto sia inferiore ai 5 giorni non si dà luogo a riduzione del canone.

3. Il canone è maggiorato del 100 (cento) per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

3.1 Il canone è maggiorato del 10% nei casi in cui sia richiesta l'affissione d'urgenza (affissione garantita entro i 2 giorni lavorativi successivi al pagamento), con un minimo di € 25,00 per ogni commissione.

3.2 La quantità minima della commessa è pari a n. 25 manifesti, alle commesse al di sotto del numero stabilito, verrà comunque applicata la quantità minima.

3.3 La quantità massima per le affissioni di carattere istituzionale è pari a n. 50 manifesti.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 37

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 38;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, senza il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, senza il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Articolo 38

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) i manifesti relativi a iniziative di rilevante valore sociale o culturale, in base ai criteri e nei limiti

stabiliti dalla Giunta Comunale, recanti il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

Articolo 39

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO VI

RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 40

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione qualora l'importo del canone superi Euro 300,00 sarà facoltà dell'Ufficio, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone, dovuto per l'intero anno (dal 01 Gennaio al 31 Dicembre) relativo al primo anno di autorizzazione, deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 Giugno; per importi superiori a Euro 300,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, la restante entro il 30 Settembre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
9. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento della prima rata, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.

10. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 41

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune - o il soggetto incaricato di pubblico servizio - provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune - o al soggetto incaricato di pubblico servizio - entro lo stesso termine, previa autorizzazione del Comune.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura stabilita dal Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 42

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997.
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano

ricevuto notificazione.

Articolo 43

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono il funzionario responsabile del canone nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo di accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune - o il Concessionario - provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 44

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera H del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue

l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro 100,00.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 45

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 46

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 47

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 48

Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

TITOLO VII

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 49

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 (venti) annualità (affrancazione).

- a. Il proprietario dell'immobile può, previa apposita richiesta, affrancare dal canone il proprio passo.
- b. L'affrancazione è possibile previo versamento di una somma pari a 20 (venti) annualità del canone dovuto, calcolato con la tariffa vigente all'atto della presentazione della domanda.
- c. L'affrancazione si formalizza a seguito dell'emissione da parte del Comune di un provvedimento di attestazione emesso dall'ufficio comunale competente ed è indipendente dalle possibili variazioni di proprietà.
- d. Il passo carrabile affrancato non potrà subire modifiche rispetto alle dimensioni riscontrate all'atto dell'affrancazione, pena decadenza dell'affrancazione. L'occupazione, nel caso di modifiche, verrà considerata come nuova occupazione abusiva e pertanto assoggettata al canone e alle sanzioni previste dal vigente regolamento. In ogni caso le somme versate per l'affrancazione del canone non verranno restituite.
- e. L'esercizio del diritto di affrancazione nel corso dell'anno non esclude dall'imposizione di quanto

dovuto per l'anno in corso.

7. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente ufficio con scadenza il 31/12 del ventesimo anno successivo alla data di rilascio.

Articolo 50

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone annuale sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità in litri.

Articolo 51

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato lo specifico coefficiente agevolato. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 52

Occupazioni con griglie intercapedini

1. Le occupazioni realizzate con griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Articolo 53

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platea, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia e comunque assoggettate alla disciplina prevista in merito da atti approvati dall'amministrazione comunale.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 54

Occupazioni a sviluppo progressivo.

1. È consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

Articolo 55

Pubblici Esercizi

1. In caso di occupazioni di suolo pubblico effettuate all'esterno di pubblici esercizi che interessano aree stradali dedicate alla sosta dei veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% (cento per cento) della tariffa di riferimento per tutta l'area interessata dall'occupazione.

Articolo 56

Attività Edile

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre 365 giorni.
2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
4. Per le occupazioni suindicate viene fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione.
5. Per le occupazioni dei cantieri mobili la superficie media da assoggettare al canone è determinata in base a quella complessivamente occupata per eseguire i lavori, suddivisa per i giorni intercorsi dall'inizio al termine dell'occupazione. La concessione è rilasciata previo parere del Corpo di Polizia Locale.
6. Le occupazioni temporanee del soprassuolo con mezzi di lavoro effettuate per l'esecuzione di lavori ed interventi da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento del canone secondo quanto sancito dall'articolo 33 del presente regolamento.
7. Entro il termine stabilito per la durata dell'occupazione deve essere eseguito il ripristino delle condizioni di transitabilità delle sedi stradali assicurando la sicurezza della circolazione e la eliminazione di qualsiasi motivo di pericolo. Nel caso in cui il ripristino non sia completato entro il termine concesso, il periodo eccedente, risultante dal verbale di accertamento redatto dal competente

pubblico ufficiale, costituisce occupazione abusiva.

Articolo 57

Occupazione per contenitori per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti

1. L'Utente condominiale o non domestico impossibilitato al rispetto delle disposizioni di cui al “Regolamento per gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e ss.mm.ii. a causa dell'accertata indisponibilità di spazi privati, può richiedere al Comune l'autorizzazione all'utilizzo di un adeguato spazio di suolo pubblico.
2. Tale spazio di suolo pubblico deve essere in via principale posto lungo il perimetro della proprietà dell'utenza e, in via subordinata, nel caso di documentata impossibilità, nelle immediate vicinanze, purché nel rispetto di ogni altra legge o regolamento vigente e nella misura in cui non si arrechi nocumento a persone o luoghi.
3. La richiesta ha durata dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e avrà durata pari ad anni 1 (uno) con tacito rinnovo, salvo modifiche delle condizioni richiamate nella concessione stessa [es. modifica tipologia attività, modifica titolarità gestione, modifica soggetto richiedente, modifica numero utenze, aumento numero contenitori, variazione superficie catastale, revoca concessione da parte dell'Amministrazione per motivi di interesse pubblico (lavori, modifica del servizio, etc.)] o salvo revoca.
Le autorizzazioni saranno rilasciate a una persona fisica, in qualità di rappresentante/referente del condominio o per conto del condominio. La richiesta effettuata per un'utenza non domestica sarà rilasciata, per il tramite del legale rappresentante, alla persona giuridica a cui è riferita l'utenza.
4. Per le richieste presentate in corso d'anno è dovuto l'intero canone annuo.
5. La richiesta deve contenere apposita planimetria dettagliata contenente l'ubicazione esatta dell'occupazione, documentazione fotografica, la delimitazione dei confini, la predisposizione della segnaletica richiesta e l'eventuale presenza di manufatti di mitigazione, da indicare nel dettaglio.
6. Il rilascio dell'autorizzazione avverrà a seguito di specifico sopralluogo e conseguente parere/nulla osta da parte del Corpo di Polizia Locale, unitamente al soggetto gestore, per la verifica oggettiva dell'assenza di spazi privati idonei per la collocazione dei contenitori carrellati e dell'idoneità del luogo indicato.
È facoltà del Comune condizionare il rilascio dell'autorizzazione al posizionamento di barriere, dissuasori o simili, per la delimitazione dell'area. I costi dell'intervento sono interamente a carico del soggetto richiedente.
7. In caso di installazione di un contenitore/manufatto per la mitigazione, sarà necessario acquisire il parere anche del Servizio responsabile in materia di arredo urbano. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione sarà motivato e comunicato direttamente e non è assoggettabile alla disciplina del “silenzio assenso”.
8. L'autorizzazione rilasciata deve contenere, oltre alle informazioni dettagliate circa l'area da occupare (indicazioni stradali, estensione, ecc), anche le seguenti indicazioni:
 - prescrizioni standard;
 - eventuali prescrizioni aggiuntive, da individuare singolarmente in base alla peculiarità dell'area da occupare;
 - durata massima dell'autorizzazione;
 - prescrizioni standard;
 - utilizzo esclusivo dei contenitori forniti dal Gestore; è fatto divieto di utilizzo di qualunque altro

dispositivo;

- i contenitori devono riportare l'indirizzo e il numero civico del condominio/utenza non domestica di riferimento;

- la collocazione dei contenitori deve rispettare le norme del C.D.S. e suo regolamento con particolare riferimento all'art. 25 comma 3 del D.Lgs 285 del 30/04/1992 e s.m.i. (C.D.S.) ed art .68 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. (regolamento C.D.S.);

- i contenitori autorizzati su marciapiede devono essere posizionati garantendo uno spazio libero al transito di almeno un metro in corrispondenza degli stessi;

- i contenitori devono riportare bande rifrangenti ai bordi degli stessi o delle strutture che li contengono;

- non è autorizzabile la collocazione di contenitori in corrispondenza di aree di intersezione e/o curva, dossi ed altre aree con particolari cause ostative rilevate dal Comune e in tutti i casi di scarsa visibilità e/o di pericolosità.

- L'area dovrà essere appositamente segnalata e delimitata con segnaletica orizzontale, previa autorizzazione rilasciata dal Corpo di Polizia Locale, di concerto con il SUAP. L'intervento sarà effettuato dal Comune con spese a carico del richiedente.

9. Non è consentito in nessun caso il posizionamento dei contenitori carrellati per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti su suolo pubblico in assenza di autorizzazione in corso di validità.

10. Tutti i casi d'infrazione sono sanzionati e segnalati dal Corpo di Polizia Locale mediante apposito verbale da trasmettere anche agli uffici competenti. Le segnalazioni possono essere effettuate anche dal personale dipendente del soggetto incaricato di pubblico servizio mediante comunicazione da effettuare al Comune.

11. Le occupazioni abusive devono essere tempestivamente rimosse, con eventuali spese da addebitare al soggetto che ha effettuato l'occupazione abusiva. Le occupazioni effettuate senza il pagamento delle relative somme dovute sono da considerarsi abusive.

12. Per il posizionamento su suolo pubblico di contenitori carrellati per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti, nei limiti di quanto previsto dal presente articolo, è riconosciuta una riduzione, secondo quanto previsto dall'art.33 del presente regolamento.

13. L'installazione di manufatti e/o specifici contenitori volti a mitigare l'impatto ambientale dell'occupazione di suolo pubblico deve essere autorizzata dal Comune, al fine di identificare e attestare la forma, il colore e ogni altra caratteristica.

L'utente è, in ogni caso, responsabile del contenuto e dello stato di buona conservazione dei contenitori per i rifiuti, dei manufatti e dell'area occupata.

L'autorizzazione o il diniego sono rilasciati dal responsabile del servizio preposto al rilascio del provvedimento finale, acquisiti i pareri degli uffici competenti e consegnati all'utente tramite le modalità sancite dall'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 58

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 59

Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 60

Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 61

Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 62

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 63

Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno dieci giorni lavorativi prima dell'eventuale occupazione con le modalità sancite dall'art. 5 del presente regolamento, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze, dovranno pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di occupazione al Corpo di Polizia Locale.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
6. Per le occupazioni di cui al comma 3 è consentito il pagamento su base oraria con importo non inferiore alle 4 ore di occupazione.

Articolo 64 Serbatoi

Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 65

Occupazioni in occasione di fiere

1. Il canone per occupazioni in occasione di manifestazioni fieristiche è quantificato moltiplicando la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale, differenziata per manifestazione, per i metri quadri dell'area di vendita, risultanti dal provvedimento di autorizzazione del posteggio, e per i giorni di occupazione autorizzati.

2. Alle occupazioni che eccedono di oltre il 50% la superficie indicata nell'autorizzazione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a Euro 50,00 e a quelle che eccedono di oltre il 100% la superficie indicata nella concessione del posteggio, verrà applicata una maggiorazione pari a Euro 100,00.

3. Agli operatori che richiedessero il supplemento di energia elettrica, verrà richiesto un contributo una tantum di euro 50,00 per manifestazione.

4. Per le fiere il versamento del canone e del contributo per l'eventuale supplemento di energia elettrica richiesto, deve essere effettuato alla scadenza indicata nell'avviso di pagamento, e comunque prima del giorno di inizio della manifestazione fieristica corrispondente. Nel caso in cui l'occupante non provveda al pagamento nei tempi stabiliti, la riscossione avverrà con addebito di una penale quantificata in euro 50,00, stabilita ai sensi dell'art 7-bis del TUEL.

Articolo 66

Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con stazioni radio base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Il canone viene definito, nel rispetto dei principi di beneficio economico e sacrificio imposta alla collettività, con la determinazione di una tariffa a mq deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di legge, fatta eccezione per i casi definiti ex lege.

TITOLO VIII

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 67

Insegne d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

3. Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Articolo 68

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dall'eventuale Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente o da regolamenti concernenti tale materia e dal Codice della Strada.

Articolo 69

Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a una unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 70

Frecce direzionali / Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere posizionamento, forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 71 Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 72

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 73

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a 1 (un) metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO IX – Disposizioni finali

Articolo 74 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie, in base al Regolamento per l'arredo urbano con riferimento al vigente P.R.G., così come integrato e modificato dal Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del centro storico, Del. C.C. n.4/2022:

Categoria 1 (ZONA A): ZONA CENTRO STORICO

Categoria 2 (FASCIA B): ZONA DI PROSSIMITÀ - FASCIA B

Categoria 3 (ALTRE ZONE) - ZONE ESTERNE AL PERIMETRO DELLA FASCIA B

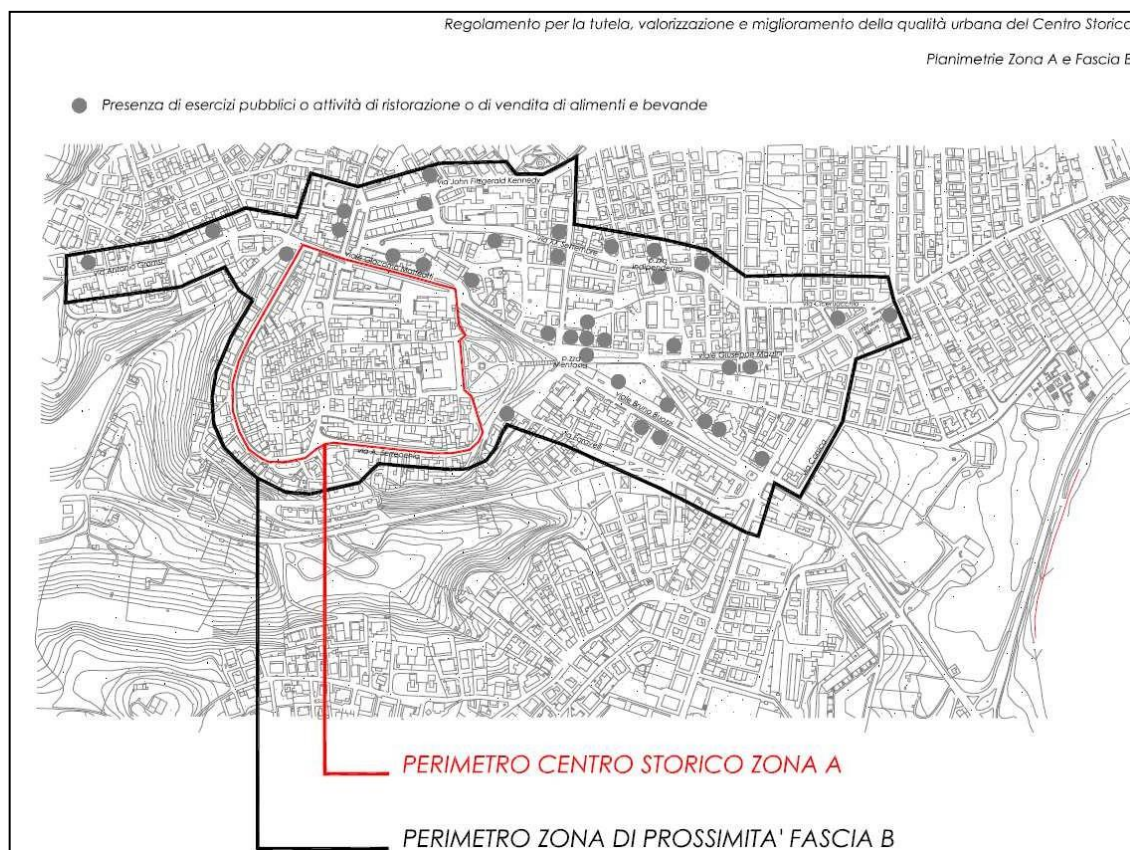
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alla categoria 3 è applicata la tariffa base

4. Alla categoria 2 è applicata una maggiorazione del 30 per cento rispetto alla tariffa base;

5. Alla categoria 1 è applicata una maggiorazione del 100 per cento rispetto alla tariffa base.

Tabella allegata al Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico



ALLEGATO B - ELENCO DELLE VIE ZONA INDUSTRIALE

1. Via A. Einstein
2. Via A. Meucci
3. Via A. Pacinotti
4. Via A. Righi
5. Via Archimede
6. Via B. Pontecorvo
7. Via E. Amaldi
8. Via E. Fermi
9. Via E. Ramarini
10. Via E. Torricelli
11. Via G. Galilei
12. Via I. Newton
13. Via L. Da Vinci
14. Via T. Bell
15. Via T. Edison
16. Via E. Segre
17. Via G. Castelnuovo
18. Via L. Galvani

Si intendono facenti parti del presente elenco anche successive vie ridenominate, di nuova istituzione e comunque ricadenti all'interno della stessa area industriale.

ALLEGATO C - ELENCO DELLE VIE E DELLE LOCALITÀ DI CUI ALL'ART. 32 C.29

1. Via Acqua Salsa
2. Via dei Canneti
3. Via della Gavaccia
4. Via di Palagi
5. Via dell'Ospedaletto
6. Via Guerrazzi
7. Via Cattaneo
8. Via San Martinello
9. Via Sant'Angelo
10. Via Sant'Anzino
11. Via della Dogana
12. Via Massimo D'Azeglio
13. Via Vallagati
14. Via delle Fornaci
15. Via San Matteo, oltre il civico 89
16. Strada comunale San Matteo
17. Strada vicolo del pozzo
18. Località Gattaceca
19. Località Olivastri
20. Via delle 60 rubbia
21. Località La Bufala
22. Località Ficorella
23. Località Vallagati
24. Via di Porto Simone
25. Località S. Anzino
26. Via della Pascolare
27. Via Semblera
28. Località Fontanile di Mele
29. Località Monte di Mele
30. Località Reviola
31. Località S. Angelo
32. Località S. Angelo La Vasca
33. Via degli Oleandri
34. Via degli Ulivi
35. Via della Revigliola
36. Via delle Viti
37. Località Fossetto dello Scoppio
38. Località San Martinello
39. Località G. Marozza

Il presente elenco è da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Si intendono facenti parti del presente elenco anche successive vie ridenominate, di nuova istituzione e le strade esterne al centro abitato non menzionate la cui occupazione con passocarrabile, in funzione della dislocazione periferica, non impone alcun sacrificio alla collettività.